

STATUTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI DI MONTEGALDA

Titolo I

Costituzione - Sede - Durata

Art.1

È costituita la Consulta dei Giovani.

La Consulta, composta da persone di varia estrazione culturale, sociale, politica e religiosa, non persegue finalità di lucro e rifiuta ogni discriminazione di sesso, lingua, razza, ceto sociale, religione e opinione politica. In nessun caso la Consulta dei Giovani potrà ritenersi vincolata da direttive o indirizzi politici.

Art.2

La sede è situata presso la Sala Consigliare della Sede Municipale di Montegalda.

Art.3

La Consulta decade alla scadenza del mandato amministrativo dell' Amministrazione Comunale di cui è espressione.

Gli organi dell' Art.8 rimangono in carica e affiancano i nuovi per ulteriori 30 giorni successivi alla nuova elezione.

Titolo II

Scopi

Art.4

La Consulta dei Giovani ha lo scopo di promuovere interventi, iniziative e proposte finalizzate ad affrontare e risolvere le necessità del mondo dei giovani ed a rimuovere tutte le possibili cause di disagio attraverso progetti-obiettivo di carattere soprattutto preventivo.

Art.5

Per il raggiungimento di tali obiettivi la Consulta:

- a) si avvale dell'apparato e della collaborazione delle Associazioni operanti nel territorio;
- b) valorizza la disponibilità di persone e di strutture e mette in atto tutte quelle iniziative necessarie a promuovere il dialogo e la vita di relazione al fine di incrementare la partecipazione sociale all'interno del territorio in cui opera;
- c) promuove quei momenti sociali che incidono in maniera determinante sulla persona, quali la famiglia, il lavoro, la scuola, il tempo libero, il territorio, ed elabora un progetto educativo culturale atto a raggiungere gli scopi di cui all'art.4;
- d) studia e riflette qualsiasi modo di esprimersi dell'area con l'intento di coglierne le istanze positive;
- e) tiene il collegamento con quanti dimostrano gli stessi interessi e con gli Enti Pubblici;
- f) intende collaborare con chiunque, persona fisica e giuridica, con scopi simili alle finalità perseguite dalla Consulta stessa;
- g) entro il 15 settembre di ogni anno la Consulta elabora una relazione riassuntiva delle attività svolte e formula un programma di interventi per l'anno successivo;
- h) deve riunirsi almeno due volte all'anno.

Titolo III

Membri

Art.6

La Consulta dei Giovani è costituita da tutti i giovani del Paese di età compresa tra i 14 ai 30 anni.
Gli organi all'art.8 vengono nominati dal Consiglio Comunale, secondo la designazione effettuata ai sensi dell'Art. 10

Titolo IV

Patrimonio

Art.7

La Consulta non gode di autonomia patrimoniale, ma fa riferimento all'apposito capitolo stanziato nel bilancio comunale, nonché a donazioni e liberalità inoltrate presso il Comune espressamente a beneficio della Consulta stessa.

Titolo V

Organi

Art.8

Sono organi della Consulta:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) il Segretario;
- d) l'Economo;
- e) il 1° responsabile di magazzino;
- f) il 2° responsabile di magazzino.

Art.9

L'Assemblea è composta da tutti i giovani del Paese di età compresa tra i 14 e i 30 anni, come disciplinato dal precedente art.6.

Art.10

Il Presidente e gli organi elencati all'Art.8, vengono designati dall'Assemblea mediante votazione con voto segreto.

Le candidature avvengono spontaneamente per autocandidatura. Il Presidente raccoglie i nominativi dei candidati e li presenta all'Assemblea alla prima riunione pubblica della Consulta, ove avverrà la votazione

Titolo VI

Compiti degli organi

Art.11

L'assemblea durante le riunioni

- a) approva il programma di massima, da proporre all'Amministrazione comunale, degli interventi a favore della popolazione giovanile;
- b) coopera in tutte le iniziative comunali che riguardano i giovani;
- c) organizza e coordina forme di libero associazionismo e volontariato a favore della popolazione giovanile

Art.12

L'Assemblea è convocata dal Presidente o per richiesta al Presidente da almeno 4 dei membri dell'Assemblea con un preavviso di almeno 5 giorni.

Il numero minimo per la validità delle sedute è la presenza di almeno 8 membri. Le delibere sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Art.13

Il Presidente:

- a) Convoca e presiede l'Assemblea
- b) Rappresenta la consulta di fronte a terzi
- c) Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea

Art. 14

Il Vicepresidente

- a) Fa le veci del Presidente

Art. 15

Il Segretario

- a) Conserva e ordina la documentazione dell'economato
- b) Coordina la burocrazia e svolge compiti di segreteria

Art. 16

L'Economo

- a) Tiene e gestisce la cassa

Art. 17

Il Magazziniere

- a) Ordina il materiale della Consulta
- b) Tiene le chiavi del magazzino
- c) È responsabile del materiale prestato a terzi

Art. 18

Tutti i componenti della Consulta esplicano le loro funzioni a titolo gratuito

Titolo VI

Recesso – esclusione

Art. 19

Gli organi all'art.8 possono recedere in qualsiasi momento dalla Consulta mediante comunicazione scritta al Presidente.